

Procedure per la formulazione del Parere ANVUR

(ai sensi dell'art. 11 c. 2 DPR 212/05)

Linee Guida per gli Esperti di Valutazione ANVUR per i settori AFAM

Premessa

Ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21/12/99, n. 508" e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) era chiamato ad esprimersi, ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508/99. In particolare il CNVSU doveva esprimersi sull'adeguatezza delle strutture e del personale per lo svolgimento dei corsi da attivare.

Con DPR 1 febbraio 2010 l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, svolgendo, tra l'altro, i compiti già ad esso attribuiti. Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR si è insediato in data 2 maggio 2011.

Il comma 2 dell'art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005 prevede che "*L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*". Il comma 5 dell'art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005 prevede che "*le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.*"

Il DPR 212/2005, all'art. 11, ha individuato la procedura di autorizzazione al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per le istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 508/99 (19/01/2000). Tali istituzioni devono possedere i medesimi requisiti delle istituzioni statali, in riferimento all'offerta formativa adottata e all'adeguatezza delle strutture e del personale, e in primo luogo di quello docente, in ordine alla tipologia dei corsi da attivare.

La valutazione complessiva dell'istituzione (c.d. accreditamento) da parte MIUR è attribuita sulla base dei pareri del CNAM e dell'ANVUR, chiamati ad esprimersi al riguardo. Sulla base dell'art. 11 del DPR 212/2005 il Parere dell'Anvur viene reso al MIUR esclusivamente in ordine alla adeguatezza delle strutture e del personale e limitatamente ai corsi indicati dagli istituti richiedenti.

Relativamente alle istanze di istituzioni private non esistenti alla suddetta data il MIUR evidenzia l'impossibilità di esprimere la valutazione complessiva che la norma richiede, in assenza del Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta formativa.

Procedure per la formulazione del Parere ANVUR (ai sensi del DPR 212/05, art. 11)

Richiesta di autorizzazione

L'inizio della procedura coincide con la ricezione da parte dell'ANVUR di un'istanza trasmessa dal MIUR e prodotta dall'istituzione che intende ottenere l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della norma citata nel titolo.

Alla richiesta di autorizzazione presentata al MIUR ai sensi del suddetto art. 11, in mancanza di una modulistica già predisposta per richiedere l'accreditamento, devono essere allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- Statuto;
 - piani di studio dei corsi contenenti gli obiettivi didattico-formativi ed i profili professionali (redatti secondo le tabelle allegate al D.M. 123/2009);
 - delibera del Consiglio Accademico;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione con relazione economico finanziaria a garanzia della copertura dei corsi;
 - documentazione da trasmettere all'ANVUR, riguardante l'adeguatezza delle strutture e del personale in ordine ai corsi da attivare.
-
- Il MIUR, dopo aver effettuato un esame di ammissibilità dell'istanza ricevuta (legato essenzialmente all'esistenza dell'istituzione richiedente alla data di entrata in vigore della legge 508/99), trasmette all'ANVUR la richiesta di un Parere sugli aspetti già richiamati: l'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare¹. Ciascuna richiesta viene presa in carico da un Referente dell'ANVUR, individuato dal Dirigente di Area, che si occupa di gestire l'iter amministrativo e organizzativo della pratica. Al fine di permettere un'adeguata verifica della qualità del personale docente, l'ANVUR può chiedere l'adeguamento dei curricula compilati secondo il modello disponibile sul sito dell'ANVUR, sezione AFAM.

Individuazione dell'Esperto AFAM ed esame della documentazione

In relazione al corso (o ai corsi) per cui si chiede il Parere ANVUR, viene individuato l'Esperto di Valutazione AFAM tra coloro che sono iscritti all'Albo degli Esperti della Valutazione delle AFAM².

¹ Se l'istituzione inoltra richiesta di accreditamento direttamente all'Agenzia, si provvede ad informarne con lettera il MIUR, chiedendo al contempo se si debba rilasciare un parere in merito.

² Solo nel caso in cui i corsi richiesti fossero più di uno, ad elevata specializzazione, si potrà pensare di nominare due Esperti.

L'Esperto individuato viene contrattualizzato in relazione all'attività specifica che è chiamato a svolgere: valutazione della documentazione pervenuta, partecipazione alla visita presso l'istituzione, collaborazione alla redazione del Parere ANVUR.

Rispetto alla documentazione inviata dall'istituzione e trasmessa all'ANVUR dal MIUR, l'esame preliminare consiste nella verifica della presenza dei seguenti documenti, utili alla formulazione del Parere ANVUR:

- presentazione dell'istituto;
- elenco dei docenti con indicazione dei relativi insegnamenti e curricula, compilati secondo il modello disponibile sul sito dell'ANVUR, sezione AFAM;
- ordinamenti didattici dei corsi;
- planimetrie con indicazione della destinazione d'uso dei singoli spazi;
- certificazioni di legge (agibilità aduso scolastico, antincendio o dichiarazione sostitutiva come da legge, igienico-sanitario, barriere architettoniche, norme sulla sicurezza);
- indicazione dotazione strumentale;
- fotografie delle strutture.

A seguito di tale controllo e insieme alla eventuale richiesta di documentazione integrativa, l'ANVUR, procede all'invio delle *Schede di rilevazione sull'istituzione*³, atte alla rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema informativo, chiedendone la compilazione e la restituzione da parte dell'istituto entro un termine massimo di 20 giorni.

Valutazione della documentazione pervenuta e programmazione della visita presso l'istituzione

Una volta ricevute le Schede e l'eventuale documentazione integrativa, il Referente ANVUR prepara una bozza di istruttoria con le informazioni desunte dai documenti pervenuti.

Tale pre-istruttoria e tutta la documentazione pervenuta, comprese le Schede di rilevazione compilate, vengono trasmesse all'Esperto per la sua attività di valutazione⁴. Nel caso l'Esperto riscontrasse la necessità di acquisire ulteriori informazioni, si procede ad una nuova richiesta formale all'Istituto.

L'attività di valutazione da parte dell'Esperto consiste nell'esame della documentazione pervenuta al fine di riscontrare sia l'adeguatezza delle strutture e della dotazione strumentale alla tipologia dei corsi offerti sia la qualificazione della docenza, in rapporto agli studenti frequentanti. Questa fase si conclude con la messa a punto di un'istruttoria che riassume quanto esaminato e quanto ancora da verificare in sede di visita presso l'istituzione.

Una volta predisposta l'istruttoria si procede ad individuare, insieme al componente del Consiglio Direttivo che farà parte della delegazione e d'intesa con l'Esperto, una data utile alla visita presso l'istituzione, che di

³ Si tratta delle schede di rilevazione messe a punto dal Gruppo di Lavoro "Criteri di valutazione delle istituzioni del comparto AFAM", costituito con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 46 del 7/5/2013, come strumento di rilevazione che servisse sia ai nuclei per formulare il rapporto di valutazione, sia al Ministero per costruire un'attendibile banca dati sul comparto.

⁴ Se agli atti sono in formato cartaceo è possibile invitare l'esperto a prenderne visione presso gli uffici dell'Anvur.

norma dura un giorno. Tale data viene comunicata all'istituzione e d'intesa con il direttore dell'istituzione (o persona da lui designata) si definisce il *Programma della visita* (calendario e incontri istituzionali), cui segue l'organizzazione logistica della visita stessa.

Svolgimento della visita presso l'istituzione

La visita presso l'istituzione è finalizzata ad acquisire e/o confermare le informazioni trasmesse dalla struttura prima della visita e che sono state utilizzate nella fase istruttoria.

Nel corso della visita la delegazione composta da almeno un Esperto di Valutazione ANVUR per i settori AFAM e da un Referente dell'ANVUR solitamente incontra il Presidente ed il Direttore dell'istituzione, i direttori dei corsi con tutti i docenti, il Nucleo di Valutazione, i rappresentanti degli studenti eletti negli organi accademici, i rappresentanti dell'Ente per il diritto allo studio e/o dell'Accademia che si occupano di servizi agli studenti e, infine, i rappresentanti degli Enti pubblici e privati sostenitori delle iniziative.

Durante la visita viene verificata inoltre la disponibilità effettiva di aule, laboratori e biblioteche, dotazioni strumentali, le certificazioni di legge per l'utilizzo degli immobili adibiti a sede delle attività formative, nonché le dotazioni in termini di personale docente e tecnico-amministrativo.

Il Referente ANVUR predispose un verbale informale che non entra tra i documenti ufficiali ma che viene utilizzato come base per il rapporto finale. Il verbale sviluppa in modo sintetico gli argomenti che vengono discussi durante la visita e secondo l'ordine degli incontri previsti dal programma. Il verbale dovrebbe sempre riportare il nome dei soggetti presenti nei vari incontri e gli eventuali suggerimenti/osservazioni che emergono durante i colloqui.

Formulazione, approvazione e trasmissione del Parere ANVUR

A seguito della visita, acquisiti eventuali altri atti o informazioni che dovessero emergere nel corso della stessa, il Referente ANVUR, sentito l'Esperto, predispose una bozza di Parere da sottoporre all'Esperto e al componente del Consiglio Direttivo. Con il nullaosta degli stessi, la bozza di Parere viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'esame e l'approvazione finale.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo si procede a dare numerazione progressiva al documento ed a trasmetterlo al MIUR e, per conoscenza, all'Istituto. Infine, dopo 15 giorni, se ne dà diffusione mediante pubblicazione nel sito web dell'Anvur.

Il Parere potrà essere di tre tipi (cfr. Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 03/03/2015):

- a. positivo;
- b. negativo, con elenco delle condizioni da soddisfare per ripresentare la domanda;
- c. negativo.

In caso di parere di tipo b. le istituzioni richiedenti potranno ripresentare la domanda nell'anno successivo o in quello in cui riterranno di aver soddisfatto le condizioni indicate.

In caso di parere di tipo c. le istituzioni cui è stato negato l'accREDITAMENTO non potranno ripresentare domanda prima di tre anni.